

SEZIONE SECONDA

1

**STATUTO
DELLA TAVOLA VALDESE**

S.TV/1970

N O T A

Il presente statuto della Tavola valdese è stato approvato dal Sinodo valdese nella sua sessione dell'agosto 1970 (52/SI/1970).

Con il detto statuto, entrato in vigore il 28 agosto 1970, rimane abrogato il precedente testo dello statuto della Tavola valdese approvato dal Sinodo del 1929.

Il presente statuto viene indicato con la sigla S.TV/1970.

Art. 1 - (*definizione*)

La Tavola valdese è ente¹ morale con fini di culto, istruzione, beneficenza ed assistenza, dotato di personalità giuridica per antico possesso di stato. La sua sede è nella Casa valdese in Torre Pellice (Torino).

Essa “ab immemorabili” rappresenta le chiese valdesi e provvede alle loro finalità istituzionali.

Art. 2 - (*patrimonio e competenze*)

La Tavola valdese possiede legalmente il patrimonio comune delle chiese valdesi², lo amministra secondo i fini particolari di esso, compiendo tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione. Essa tiene un inventario di tutte le proprietà immobiliari e conserva in archivio gli atti pubblici e privati che le riguardano.

La Tavola valdese tiene il ruolo dei suoi dipendenti, nomina i ministri di culto nelle singole chiese e sovrintende a tutte le opere della Chiesa evangelica valdese.

Art. 3 - (*rappresentanza della Chiesa evangelica valdese*)

La Tavola valdese rappresenta la Chiesa evangelica valdese nei suoi rapporti con le autorità civili e le chiese evangeliche valdesi nei confronti delle altre Chiese e degli organismi ecumenici³.

Art. 4 - (*nomina*)

La Tavola valdese è nominata dal sinodo valdese, agisce secondo le sue direttive e ad esso risponde del suo operato.

¹ Così modificato con O/SI/1975.

² Così modificato con O/SI/1975.

³ Così modificato con O/SI/1975.

Art. 5 - (composizione)

La Tavola valdese è composta da un moderatore che la presiede, da un vicemoderatore, e da un numero di membri determinato dai regolamenti della Chiesa. Fra questi la Tavola valdese nomina un segretario ed un archivist.

Art. 6 - (moderatore)

Il moderatore rappresenta legalmente la Tavola valdese ed agisce in nome di essa secondo le sue deliberazioni; il vicemoderatore sostituisce il moderatore nelle sue funzioni ogni volta che ne sia da questi richiesto e quando questi non possa disimpegnare il suo ufficio, per assenza o impedimento.

Art. 7 - (funzionamento)

La Tavola valdese si riunisce periodicamente in sedute ordinarie e può essere convocata dal moderatore o su richiesta della maggioranza dei suoi membri in seduta straordinaria. Le sue deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei suoi membri⁴.

Art. 8 - (modifiche allo statuto)

Il presente statuto può essere modificato unicamente dal sinodo valdese col voto favorevole della maggioranza dei membri del sinodo⁵, su proposta della Tavola valdese o di almeno dieci membri del sinodo.

⁴ Così modificato con O/SI/1975.

⁵ Così modificato con 48/SI/1973.